

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' ED I CRITERI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SINGOLE PROFESSIONI NON ORDINISTICHE IN SENO AL COMITATO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORDINISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004 N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI) COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2004 N. 18 EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DELL'11 NOVEMBRE 2004 N. 0370/PRES.

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 1 bis al D.P.Reg. 0370/Pres/2004)*

1. Dopo l'articolo 1 del "Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al Comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'articolo 30, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2004 n. 18" emanato con decreto del Presidente della Regione dell'11 novembre 2004 n. 0370/Pres, è inserito il seguente:

<<Art. 1 bis  
(Costituzione)

1. Il Comitato viene costituito ed è operativo allorché sia accertata la presenza nel Registro regionale di cui all'articolo 4 della L.R. 13/2004 di almeno tre professioni diverse.>>

Art. 2

*(Modifica all'art. 2 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004 le parole: <<entro otto mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuto inserimento nel Registro medesimo>>.

Art. 3

*(Modifica all'art. 2 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004 le parole: <<dal termine ultimo per la>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di>>.

Art. 4

*(Modifica all'art. 2 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004)*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004 sono inseriti i seguenti:  
<<4 bis. Qualora l'Associazione inserita nel Registro regionale raggruppi una pluralità di professioni, il legale rappresentante è tenuto ad indicare la professione prevalente secondo le modalità previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  
- 4 ter. Qualora nel registro regionale siano inserite più associazioni riferite alla medesima professione, il rappresentante regionale in seno al Comitato è nominato di concerto dalle associazioni medesime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio professioni e interventi settoriali. In caso di mancata designazione ovvero di mancato accordo, all'individuazione del rappresentante regionale provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione, su proposta dell'assessore competente tenuto conto del maggior numero di professionisti aderenti alle associazioni interessate; a parità di numero di questi ultimi prevale l'associazione che è stata inserita per prima nel Registro regionale.
  
- 4 quater. Ai fini della corretta rappresentatività, in seno al Comitato, di tutte le professioni presenti nel Registro regionale, il Servizio professioni e interventi settoriali può procedere al raggruppamento di professioni di profilo omogeneo>>.

Art. 5

*(Inserimento dell'articolo 3 bis al D.P.Reg. 0370/Pres/2004)*

1. Dopo l'articolo 3 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

*(Integrazione del Comitato)*

1. A cadenza semestrale, decorrente dalla data del provvedimento di costituzione del Comitato, il Servizio professioni e interventi settoriali verifica la presenza nel Registro regionale di nuove professioni e provvede, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 13/2004, ad intergere il Comitato con i relativi rappresentanti regionali designati sulla base della procedura di cui all'articolo 2.>>

Art. 6

*(Modifica all'art. 4 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004)*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del D.P.Reg. 0370/Pres/2004 le parole <<comma 1>> sono soppresse.

Art. 7  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE